



CSR
BASILICATA
Sviluppo Rurale
2023 - 2027



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO

Tipo di intervento: ENVCLIM (70)
Impegni in materia di ambiente
e di clima e altri impegni in materia di gestione:

Codice intervento (SM):
SRA25 – ACA 25 Tutela delle colture
arboree a valenza ambientale e paesaggistica

Azione 3 - Castagneti da frutto
Annualità 2024



CONSERVARE
I PAESAGGI E
LA BIODIVERSITÀ



TUTELARE
L'AMBIENTE

Regione Basilicata
Direzione Generale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
**Autorità di Gestione CSR FEASR
Basilicata 2023-2027**

www.basilicatacsr.it

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA.....	7
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
ART. 4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	8
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	9
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	10
ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE.....	10
ART. 9 IMPEGNI SPECIFICI E ALTRI OBBLIGHI	11
ART. 10 COMBINABILITÀ CON ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PROGRAMMA.....	12
ART. 11 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.....	13
ART. 12 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	13
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
ART. 14 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	14
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	14
ART. 16 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE	15
ART. 17 CONTROLLI.....	15
ART. 18 COMUNICAZIONI	15
ART. 19 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	17
ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
ART. 21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	18

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI	18
ALLEGATO A	19
CATALOGO DELLE OPERAZIONI E DELLE COLTURE ASSOCIATE	19

Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: sono considerati gli agricoltori che, per tutta la durata dell'impegno sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Capitolo 4.1.4 del PSP e dall'articolo 4 del D.M. n. n.660087 del 23 dicembre 2022.

«**Autorità di gestione nazionale**»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«**Autorità di gestione regionali**»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«**beneficiario**»: in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del Reg. (UE) n. 2021/2115 si intende:

a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 del Reg. (UE) n. 2021/2115 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario.

«**BDN**»: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale;

«**BDR**»: Banca Dati Regionale nella quale sono registrate con un codice univoco nazionale tutte le aziende che detengono allevamenti zootecnici e le movimentazioni dei capi;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«**detentore degli animali**»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti.

«**domanda geospaziale**»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.

«**domanda di sostegno**»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo.

«**domanda di pagamento**»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;

«**esercizio finanziario**»: si intende l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) 2021/2116.

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.

«**parcella agricola**»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.

«**parcella di riferimento**»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

«**Produzione biologica**»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità al Regolamento (CE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e dei relativi regolamenti attuativi.

«**P.S.P.**»: Piano Strategico della P.A.C. .

«**responsabile del pascolo**»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema

integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SINAB**»: Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica.

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013..

«**Sistema di identificazione delle parcelle agricole**» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

«**sistema di monitoraggio delle superfici**»: una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

«**sistema di identificazione e di registrazione degli animali**»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

«**sistema d'informazione geografica**»: un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate.

«**SOI – Superficie oggetto di impegno**»: Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

«**SAU - Superficie agricola utilizzata**»: Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

«**Superficie accertata**»: Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.

«**Superficie determinata**»: La superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come “determinata” la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

«**VeCi**»: sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

Art. 2 Premessa

Con il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021, l'Unione Europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nel P.S.P. nazionale e nel C.S.R. della Regione Basilicata sono indicati per ciascun intervento, tra l'altro, gli obiettivi specifici, le esigenze affrontate mediante l'intervento e gli indicatori di risultato a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione degli interventi prescelti per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027.

Con il presente avviso sono concessi pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, relative all' intervento SRA25 – AC25 Azione 3 “Castagneti da frutto” –del P.S.P. 2023-2027, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. L'intervento prevede un sostegno a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nel successivo art. 9 “*Impegni specifici e altri obblighi*”.

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 così come modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2024" in corso di definizione.

Art. 4 Obiettivi dell'intervento

La coltura del castagno da frutto riveste un'importanza notevole in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico. In alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l'elemento

caratterizzante di paesaggi, con valenza storica e ambientale straordinaria come ad esempio il paesaggio vulcanico.

In questi contesti, caratterizzati da particolari condizioni ambientali e di conduzione, i castagneti si sono dimostrati particolarmente suscettibili agli organismi nocivi, in particolare al cinipide galligeno del castagno e al cancro del legno, ed esprimono bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, con pericolo di abbandono della coltura.

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado e per recuperare le piante nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un'azione specifica per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi, a favore dei beneficiari che assumono gli impegni previsti dall'intervento in questione.

Il presente avviso regionale ha l'obiettivo di attivare, con l'annualità 2024, l'intervento SRA25 – ACA25 *"Castagneti da frutto"* del P.S.P. e del C.S.R. regionale 2023-2027, perseguendo gli obiettivi specifici e le esigenze affrontate dall'intervento SRA25 del medesimo Programma.

Il presente avviso prevede un sostegno, per ettaro di Superficie oggetto d'impegno, a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare su una superficie minima di un ettaro a castagneto da frutto gli impegni di cui al successivo art. 9 *"Impegni specifici e altri obblighi"*.

Gli obiettivi specifici raccomandati per questo tipo di intervento sono:

- SO5: favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6: contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

L'intervento, nel contribuire all'Obiettivo specifico SO5 e all'Obiettivo SO6, soddisfa l'Esigenza E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'Esigenza E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.

L'intervento prevede un periodo di impegno della durata di cinque anni; la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01 gennaio -31 dicembre).

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuto:

- C01: Agricoltori singoli o associati;
- C02: Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- C03: Altri gestori del territorio;

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del **01 gennaio 2024**, i seguenti requisiti di accesso:

- a) possesso di partita IVA in campo agricolo - Codice ATECO 01 e iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto, riscontrabile a fascicolo aziendale SIAN;
- b) condurre terreni agricoli oggetto d’impegno, in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale e indicati nella sezione 4.1.3.2 del P.S.P. “*Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore*”: le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del **01 gennaio 2024** come risultante al fascicolo aziendale;
- c) la superficie agricola oggetto di impegno deve essere localizzata in Basilicata all’interno delle aree di cui al successivo art.7;
 - a) la superficie minima oggetto d’impegno ammessa all’aiuto è pari a 1 ettaro.

I sopracitati requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per l’intera durata quinquennale del periodo d’impegno: a decorrere **dal 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2028**.

Durante il periodo d’impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità comporta il rifiuto e la revoca totale dell’aiuto.

Art. 7 Localizzazione

I castagneti da frutto oggetto di impegno devono ricadere in una delle aree ricadenti nel territorio regionale a valenza ambientale e paesaggistica sotto riportate:

- aree con vincolo paesaggistico ex art. 136 D.lgs n.42/2004;
Portale RSDI Basilicata-PPR-Webgis Tutele:
<https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>;
- aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 lett. F) e L):
<https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>

Art. 8 Criteri di selezione

Nel caso in cui le richieste eccedano le risorse finanziarie disponibili, l’Intervento prevede l’applicazione dei criteri di selezione e dei punteggi di seguito riportati. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario più giovane.

Principio	Criterio	Punteggi o max Attribuito	Note
PR01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;	Collocazione delle superfici in: - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (aree Rete Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");	3	Ai fini dell'applicazione del punteggio, un'azienda si riterrà collocata in una di dette Zone se la SOI aziendale regionale vi ricade per almeno il 60%.
	Collocazione delle superfici in: - Aree EUAP, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province);	3	
PR03 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI).	Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) in ettari	fino a 5 ettari;	1
		da 5 a 10 ettari;	1,5
		da 10 a 20 ettari;	2
		> di 20 ettari.	2,5

Art. 9 Impegni specifici e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, sul territorio regionale per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

-I01 almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento della superficie a castagneto da frutto.

È fatto divieto di bruciatura dei residui di vegetazione asportata: è ammissibile la consegna ad un centro di compostaggio o l'operazione di sminuzzatura/triturazione e spandimento sul terreno in modo da formare uno strato di materiale vegetale di spessore omogeneo.

Al fine di una corretta gestione della superficie oggetto d'impegno è fatto obbligo di almeno un intervento, nei cinque anni, di potatura ordinaria o di contenimento, volto all'eliminazione dei polloni, dei rami con problemi fitosanitari e al mantenimento dell'equilibrio vegeto-produttivo.

Per le verifiche istruttorie del rispetto dell'impegno I01 il beneficiario è tenuto a presentare, oltre al Registro aggiornato delle operazioni colturali, l'attestazione di avvenuta consegna dei residui rilasciata dal centro di compostaggio oppure a dimostrare l'impiego di specifico mezzo per l'operazione di triturazione e spandimento tramite la regolare registrazione a fascicolo aziendale SIAN della specifica attrezzatura (trincia erba o trincia sarmenti) ovvero mediante documentazione giustificativa nel caso di noleggio o ricorso a contoterzisti;

-I02 asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti, da effettuarsi non oltre il 30 novembre.

In riferimento all'impegno I02, l'asportazione annuale dei ricci si intende soddisfatta anche con la raccolta, accumulo e compostaggio in situ degli stessi;

-**I03** divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;

-**I04** sostituzione di piante morte o deperienti, nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette, o reintegro delle stesse con innesto dei polloni nati da piante presenti sulla SOI. Si precisa che è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale di propagazione di castagno garantito da un punto di vista fitosanitario, fornito da vivai accreditati (Dlgs 02 febbraio 2021 nr 18).

-**I05** aggiornamento del registro delle operazioni colturali con le registrazioni dei sopraccitati impegni.

- **I06** divieto di bruciatura in loco dei residui di potature e dei ricci asportati, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie;

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto anche ai seguenti altri obblighi:

O01 rispetto delle norme di Condizionalità (art.12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art.14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Art. 10 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Gli impegni previsti per l'Intervento SRA25-ACA25 non sono cumulabili, per le stesse superfici, con altri interventi ACA, compreso l'intervento SRA29.

L'intervento non è cumulabile con gli ECO-Schemi, per le stesse superfici per assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Art. 11 Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria destinata all'avviso ammonta ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), per l'intero quinquennio.

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116, e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 12 Forma ed intensità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 82 e 70 del Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno (SOI).

Il premio (euro/ettaro/anno) è di € 1.250,00 euro (euro *milleduecentocinquanta/00*).

Art. 13 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire la coerenza con le informazioni dichiarate in domanda.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2024**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per

l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'AGEA a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora il beneficiario ometta di presentare per uno o quattro anni, anche consecutivi, la domanda di pagamento, il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con la domanda di sostegno e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite.

Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico premio.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste (MASAF) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2024 di successiva emanazione.

Art. 14 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell'intervento provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato al Complemento regionale al P.S.P. 2023-2027 (<http://europa.basilicata.it/feasr>); tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di aiuto ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 16 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 17 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a controlli amministrativi e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

1) Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 70, del regolamento (UE) n. 2115/2021, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- c) la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo che colpisce la totalità o una parte delle colture assoggettate ad impegno e dichiarate in domanda;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di 20 giorni consecutivi, informa il responsabile del procedimento, l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, dell'avvenuta cessione;

- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

Art. 19 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme adottate nel complemento regionale al P.S.P.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale. La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande di aiuto.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 21 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it) e sul sito web dedicato al Complemento regionale al P.S.P. 2023-2027 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del Complemento regionale al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

ALLEGATO A

CATALOGO DELLE OPERAZIONI E DELLE COLTURE ASSOCIATE

Intervento SRA 25:

- SRA25 Azione 3 "Castagneti da frutto"

LISTA DELLE OPERAZIONI

0001 – Castagneti da frutto

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice Qualità	Descrizione Prodotto
frutti minori - tutti gli utilizzi	492	005	000	000	CASTAGNO-DA MENSA--